



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI,
GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA e RAUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2020

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei ministri in carica alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in caso di elezioni suppletive

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro ordinamento — a garanzia di un corretto svolgimento delle competizioni elettorali (politiche, europee ed amministrative) e di un esercizio imparziale del conseguente mandato — prevede una serie di cause di incandidabilità, incompatibilità e ineleggibilità. In particolare la normativa vigente stabilisce che, per essere candidabili, i deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il Capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei ministri, i commissari del Governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza (soggetti ineleggibili ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) debbano cessare dalle loro funzioni almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera (in caso di elezioni anticipate, bisogna dimettersi comunque entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento); a ciò si aggiungono tutta una serie di disposizioni che sanciscono il divieto di cumulo del mandato (elettivo) parlamentare con altre cariche. Benché si tratti di istituti giuridici sostanzialmente differenti (sia nei presupposti che negli effetti), la *ratio* complessiva delle disposizioni in materia è, in generale, quella di evitare eccessive concentrazioni di potere, assicurare parità di condizioni nello svolgimento delle competizioni elettorali e, in definitiva, quella di garantire una efficace « rappresentanza » e una maggiore « rappresentatività ».

In sostanza il fondamento della disciplina sulle incompatibilità e ineleggibilità risiede in motivazioni di carattere funzionale, morale o più propriamente tecnico, che rendono per il legislatore inconciliabile l'esercizio contemporaneo di una determinata carica e del mandato parlamentare, nonché nel timore dell'influenza che determinate posizioni individuali hanno (o anche solo potrebbero avere) sul corpo elettorale.

In questo quadro, e sempre a garanzia della legalità, trasparenza, imparzialità ed efficacia di ogni processo decisionale e partecipativo, val la pena richiamare tutta la normativa vigente in materia di conflitto di interesse, voto di scambio, traffico di influenze illecite, campagna elettorale nonché *par condicio* che, inevitabilmente — in una lettura organica e sistematica —, non può non entrare in gioco (anche solo potenzialmente) nello scenario che si è delineato nell'ambito delle elezioni suppletive dello scorso 1° marzo nel collegio uninominale Roma I della Camera dei deputati.

In detta circostanza, come è noto, il Ministro dell'economia e delle finanze in carica, Roberto Gualtieri, è stato il candidato designato dall'intero centrosinistra per le suppletive, risultando successivamente eletto con un'ampia percentuale di consenso, pari al 61,2 per cento dei voti. Un risultato, questo, ottenuto — val la pena di sottolineare — in un ambito territoriale ristretto e caratterizzato conseguentemente da un basso numero di elettori: un bacino elettorale ancor più facilmente influenzabile da chi, rivestendo un incarico di Governo, accentra su di sé ampi poteri.

Sull'opportunità di tale candidatura, il Gruppo parlamentare « Fratelli d'Italia » ha

ampiamente e formalmente invitato il Governo ad una riflessione in ordine alla compatibilità di tale candidatura con l'assetto dei principi di equità e paritarietà posti dall'ordinamento a tutela dell'equilibrio politico e della *par condicio* tra i candidati, sia pure in assenza di una norma che di fatto esplicitasse tale particolare tipologia di ineleggibilità, e anzi in presenza di una vera e propria lacuna che si invitava a colmare.

Tanto per citare un esempio di tale evidente squilibrio, nella data del 3 febbraio scorso, già ufficialmente candidato alle elezioni suppletive a Roma, il Ministro Roberto Gualtieri ha partecipato, per oltre un'ora e trenta minuti, ad un importante *talk show* televisivo su una rete nazionale e persino nel giorno del voto sono apparse altresì ampie interviste sui quotidiani più venduti, anche, ovviamente, nel collegio elettorale interessato dalle suppletive. Numerosi inoltre i servizi televisivi riportanti le dichiarazioni del Ministro-candidato, negli stessi giorni del silenzio elettorale.

La sua candidatura, oltre a rappresentare una grave e incomprensibile anomalia per il nostro consolidato sistema democratico-rappresentativo, costituisce un grave *vulnus* per l'intero assetto istituzionale delineato dal legislatore e sopra sinteticamente richiamato.

Peraltro, nelle settimane successive alla citata candidatura e allo svolgimento delle elezioni suppletive in argomento, il Governo dovrà procedere ad oltre 400 nomine (tra multinazionali, società per azioni controllate dai ministeri, organismi indipendenti, enti economici e *Autorithy*) e proprio il Ministero dell'economia e delle finanze si troverà a dover svolgere un ruolo delicato e cruciale in questa fase di riassetto della complessa *governance* economico-produttiva del nostro Paese.

È evidente che, (tanto più) in tale scenario, la candidatura di un Ministro in carica rischia di alterare la competizione elettorale, creando seri squilibri in termini di competi-

tività, concorrenza, parità di accesso e di condizioni rispetto agli altri candidati, stante la sua acclarata posizione « dominante » e « privilegiata ». È del resto di palese evidenza che – trattandosi di elezione suppletiva, oltretutto in un collegio uninominale (cosa assai diversa da una competizione proporzionale e non suppletiva) – il ruolo di Ministro, nelle possibili modalità di influenzare gli elettori, è tanto più incisivo e importante di quanto possa essere quello di un sindaco candidato nel collegio del suo comune o del capo di gabinetto dello stesso Ministero, per i quali la legge non a caso prevede espressamente, come detto, le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura.

A tutto ciò si aggiunge che, mentre nel corso delle campagne elettorali per il rinnovo del Parlamento l'attività del Governo si limita all'ordinaria amministrazione per non influire sulla stessa, nel caso in esame invece si verifica il paradosso che il Ministero dell'economia e delle finanze, il cui titolare è candidato, continua a svolgere la sua attività complessiva nella pienezza dei poteri con il rischio di sostanziali violazioni del complesso di norme sopra richiamate (e, nello specifico, quelle in materia di conflitto di interessi, traffico di influenze illecite e *par condicio*).

Tali criticità sono state già ampiamente segnalate e sottoposte all'attenzione del Governo dal Gruppo parlamentare « Fratelli d'Italia » al Senato della Repubblica, nell'ambito del *question time* svoltosi in data 6 febbraio 2020 (atto n. 3-01353), senza tuttavia addivenire – come è possibile riscontrare dal resoconto stenografico dell'interlocuzione – ad una presa in carico, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatario del quesito, delle molteplici, oggettive e non trascurabili anomalie evidenziate, specie in termini di coerenza democratica, equilibrio degli schemi della rappresentanza politica e rispetto dei principi basilari

e degli istituti giuridici che informano il sistema elettorale di Camera e Senato, *in primis* quello della *par condicio*, in questo caso palesemente violato.

Proprio in ragione di tale inerzia o scarsa propensione al recepimento delle questioni essenziali (in quanto inerenti l'alterazione degli equilibri e della parità di condizioni della rappresentanza democratica), puntualmente rappresentate al Governo nel corso della citata interlocuzione istituzionale, e considerato inoltre il più che prevedibile esito delle elezioni suppletive dello scorso 1° marzo per il collegio uninominale Roma 1, che ha visto l'elezione del Ministro dell'economia in carica, Roberto Gualtieri, con un'ampia percentuale di voti, il presente disegno di legge interviene proponendo l'introduzione, tra le cause di ineleggibilità attualmente sancite dalla legge elettorale di Camera e Senato, una nuova fattispecie di

ineleggibilità inerente proprio lo svolgimento delle elezioni suppletive.

In particolare si propone, con la presente proposta, che nei casi previsti dalla legge in cui si renda necessario, in presenza di seggi rimasti vacanti in un collegio uninominale, procedere ad elezioni suppletive, siano considerati ineleggibili, al pari delle altre categorie soggettive già elencate dalla legge, anche i ministri del Governo in carica. Le elezioni suppletive sono disciplinate, per quanto riguarda il sistema elettorale della Camera dei deputati, dall'articolo 86, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, mentre per quanto attiene al sistema di elezione del Senato della Repubblica, dall'articolo 19, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, richiamati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

« *h-bis*) i ministri del Governo in carica, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 86, comma 3 ».

Art. 2.

1. All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. Sono altresì ineleggibili, relativamente alle elezioni suppletive svolte ai sensi dell'articolo 19, comma 1, i ministri del Governo in carica ».

€ 1,00